



## **Disegno di Legge n. 2426**

Conversione in Legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante  
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per  
esigenze indifferibili

### **AUDIZIONE**

#### **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza  
sociale)**

#### **Introduzione**

La Confederazione Assoprofessioni ringrazia per l'opportunità di presentare queste osservazioni al testo del Decreto fiscale, che conferma la disponibilità al dialogo ed al confronto dell'attuale Governo e del Parlamento, già più volte manifestata e non da ultimo con le audizioni sul testo del precedente Decreto Sostegni bis.

Il titolo del provvedimento in esame enfatizza l'intervento sul sistema fiscale, anche se, a ben vedere, il testo ripropone il meccanismo di reiterazione della sospensione delle attività di riscossione per brevi periodi, adottato fin dall'inizio della pandemia. La norma, comunque, per quanto



riguarda gli aspetti fiscali è da ritenersi, nel complesso, positiva ed apprezzabile. Nelle osservazioni che seguono suggeriamo interventi per ridurre gli adempimenti in materia di visto di conformità ed i relativi costi per i contribuenti, e per intervenire in modo più equo sull'aspetto della riscossione.

### **L'auspicata abolizione del visto di conformità**

L'Articolo 5 del Decreto 146/2021 c.d. Decreto fiscale in corso di conversione prevede una serie eterogenea di misure urgenti in materia fiscale, tra le quali, in particolare, il comma 14 stabilisce l'estensione della possibilità di apporre il visto di conformità anche ai revisori legali iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia. La relazione illustrativa del provvedimento si limita a chiarire che *“per effetto della modifica vengono fatti rientrare novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuale e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse anche i revisori legali”*. La relazione non chiarisce la ragione che ha portato il Legislatore ad estendere ai soli revisori legali la possibilità di apporre il visto di conformità, quando, invece, la soluzione preferibile era l'abolizione dell'adempimento.

Anche se condividiamo e apprezziamo l'intento del Legislatore, non possiamo evitare di rilevare che la soluzione ottimale per ottenere una maggiore semplificazione del sistema fiscale sia quella di ridurre gli



adempimenti. Ne consegue che il visto di conformità andrebbe abolito perché costringe i contribuenti a sopportare un costo sproporzionato rispetto ai benefici che ne ritrae l'Amministrazione finanziaria. Infatti le informazioni attestate con il visto di conformità duplicano quelle già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria per effetto dei flussi garantiti dalla fatturazione elettronica.

### **L'estensione ai Tributaristi qualificati e certificati**

Tuttavia, se non si volesse abolire l'adempimento, la facoltà di apporre il visto di conformità deve essere concessa anche alla categoria professionale dei tributaristi, che il Legislatore ha dimenticato nella recente estensione ai revisori legali, con ciò, però, determinando un vera e propria ingiustizia. Infatti, i tributaristi al pari degli avvocati, dei commercialisti, dei Caf e dei revisori legali, nell'esercizio della loro attività professionale forniscono assistenza e consulenza contabile e fiscale, nei confronti dei contribuenti e delle imprese, con i quali si instaura un rapporto di collaborazione e di fiducia. Questo rapporto viene interrotto nel momento in cui è richiesto il visto di conformità in quanto il tributarista, che ha seguito tutte le pratiche fino a quel momento, non è abilitato ad apporlo: pertanto il contribuente è costretto a rivolgersi ad un altro professionista.



Ne consegue una segmentazione nel mercato dei servizi professionali alle imprese, ma più in generale ai contribuenti, che contribuisce a mantenere ingiustificatamente elevato il prezzo delle prestazioni professionali. È evidente come la normativa vada corretta in quanto determina un danno sia nei confronti della categoria professionale dei tributaristi, sia nei confronti di tutti i loro clienti, siano essi contribuenti o imprese, i quali non potranno fare affidamento sul professionista che fino a quel momento ha seguito le loro problematiche fiscali o contabili e ha curato i loro interessi in ambito tributario. Per fare un esempio sarebbe come voler negare al medico chirurgo la possibilità di operare il suo paziente dopo che lo ha visitato, svolto le analisi ed approntato la sua diagnosi.

D'altra parte la norma, se non dovesse essere emendata, rischia di perdere l'occasione per invertire la tendenza all'eccessiva regolamentazione dei servizi professionali nel settore contabile e fiscale ancora esistente in Italia.

La Commissione Europea con la Comunicazione del 9 luglio 2021 n. 385, giunta a distanza di quattro anni dalla precedente, ha giudicato deludenti i progressi in materia di riforma della regolamentazione delle professioni poiché permangono, a giudizio dell'organismo comunitario, ostacoli ingiustificati e inutili che frenano l'espansione del mercato dei servizi.

Inoltre l'estensione concessa ai soli revisori non sembra del tutto coerente con la rinnovata centralità della concorrenza nell'attuale esperienza di Governo.



Pertanto la proposta emendativa, al pari di quanto previsto per i revisori legali, prevede – in un’ottica concorrenziale e di semplificazione delle procedure – l’allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati, dopo aver superato un’ apposita esame di parte terza come previsto dall’attuale normativa, e qualificati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, poiché trattasi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/73, i quali garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati. I tributaristi, inoltre, sono soggetti ad obblighi formativi e di aggiornamento, al rispetto delle norme deontologiche ed all’obbligo dell’assicurazione professionale, allo stesso modo dei professionisti già abilitati, nonché al rispetto delle norme dell’associazione a cui appartengono ai sensi della Legge n.4/2013.

L’estensione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità eviterebbe effetti negativi sul mercato dei servizi e potrebbe correggere le dinamiche dei prezzi, che restano ingiustificatamente elevati nei servizi professionali per l’apposizione del visto, come rilevato dalla Comunicazione Com(2015)550 final del 28.10.2015. L’estensione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità, infatti, è coerente



con il test di proporzionalità nella conservazione delle riserve professionali, reso obbligatorio in attuazione della Direttiva n.2018/958.

Non sembra, infatti, che il Legislatore abbia prestato sufficiente attenzione al test di proporzionalità che deve precedere ogni nuova regolamentazione delle professioni, ai sensi del decreto legislativo n.142/2020. Anzi, proprio l'eterogeneità delle figure professionali abilitate ad apporre il visto consente di dubitare della sussistenza di una o più clausole di giustificazione della riserva richieste dal decreto n.142/2020 e delle relativa proporzionalità.

A tal fine giova ricordare che, alla luce del diritto comunitario, la previsione di attività riservate a professionisti iscritti in ordini od albi, alle quali corrisponde una restrizione delle attività professionali libere, può essere giustificata solo sulla base di finalità di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 30 gennaio 2019, nella causa C-220/2017 *Planta Tabak Manufaktur*, *“Qualsiasi restrizione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”*.



Nella medesima decisione la Corte ricorda che il principio di proporzionalità richiede che gli atti *“siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”*.

Ne consegue che, per quanto riguarda la professione dei tributaristi, nella loro attività di professionisti dell’assistenza e della consulenza contabile e fiscale, non si ravvisa alcuna causa di interesse generale, tra quelle riconosciute dalla Corte di Giustizia, che possa continuare a giustificare la loro esclusione dall’esercizio delle attività anacronisticamente ancora riservate ad altri professionisti e, in particolare, dall’apposizione del visto di conformità.

### **Incoerenza nella sospensione e nella ripresa delle attività di riscossione**

Il Decreto fiscale ripropone una soluzione già adottata durante tutto il corso della pandemia, cioè la sospensione dell’attività di riscossione per brevi periodi e la reiterazione della misura ad ogni scadenza. Ora che la notifica di nuove cartelle è definitivamente ripartita a decorrere dall’1 settembre, queste misure di *stop & go* sono limitate al pagamento delle dilazioni in essere all’8 marzo 2020, momento da cui sono iniziate le sospensioni.



Il Decreto fiscale prevede che per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, la decadenza si verifica all'omesso versamento di 18 rate anche non consecutive, anziché 10 come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis.

Restano dieci, invece, le rate che comportano la decadenza dei piani richiesti entro il 31 dicembre 2021.

Per le cartelle notificate dall'1 settembre al 31 dicembre il termine dilatorio per il pagamento spontaneo prima delle azioni esecutive è esteso a 150 giorni rispetto ai 60 ordinari.

Infine coloro che l'8 marzo 2020 erano già decaduti da una precedente rateazione potranno dilazionare nuovamente il debito, senza dover prima pagare le rate scadute, per effetto dall'art. 13 decies, comma 5, di n.137/2020.

Ne consegue un trattamento più favorevole per i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti prima dell'emergenza sanitaria, rispetto a coloro che hanno subito la crisi economica conseguente all'emergenza stessa. I primi, infatti, potranno accedere a nuove rateazioni senza preoccuparsi di versare l'arretrato. In questa prospettiva, come già suggerito in sede di conversione del Decreto sostegni bis, sarebbe stato opportuno consentire ai contribuenti di riprendere il pagamento delle rate dalla situazione di fatto all'8 marzo 2020, senza chiedere il pagamento delle rate sospese. Un trattamento iniquo che si nota anche con riferimento alla disciplina della rottamazione e del saldo e stralcio dove, al momento, vengono premiati i contribuenti decaduti nell'anno 2019 e quindi prima della pandemia. Infatti coloro che





sono decaduti al 31 dicembre 2019 hanno la possibilità, in deroga alla disciplina ordinaria relativa alle definizioni agevolate delle cartelle, di rateizzare i debiti iscritti a ruolo inseriti nei piani decaduti.

Al contrario la Legislazione attuale non consente una tale facoltà a coloro che verosimilmente decadranno per omesso pagamento entro il 30 novembre di tutte le rate scadenti negli anni 2019 e 2020. Ben difficilmente i contribuenti, che ancora subiscono gli effetti della crisi conseguente alla pandemia, avranno la forza di recuperare i pagamenti sospesi delle dilazioni fino a conservare non oltre 17 rate arretrate, oltre ai pagamenti dovuti in forza dei piani di rottamazione e saldo e stralcio.

Ne risulta un sistema complesso, di difficile interpretazione ed a tratti iniquo, che necessita di un intervento di sistema di ampio respiro e non più della reiterazione di brevi sospensioni e di correzione estemporanee dei loro effetti.

Sembra quindi giunto il momento di cogliere l'esortazione della Camera dei Deputati che con l'ordine del giorno del 9 settembre scorso ha invitato il Governo ad approvare un nuovo provvedimento di pacificazione fiscale.

## **La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

Il Decreto fiscale detta un'articolata disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro senza occuparsi, tuttavia, della distinzione tra dipendenti



occupati presso le imprese e dipendenti impiegati presso gli studi professionali. Anche se alcune disposizioni sono evidentemente riferibili alle sole imprese, sembra del tutto opportuno un intervento chiarificatore e di semplificazione degli adempimenti per quanto riguarda gli studi professionali.

E' del tutto evidente, infatti, che per il tipo di attività svolte il rischio sia del tutto diverso.

A tal fine potrebbe anche essere coinvolto il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dalla Legge n.81/2017 per esprimere un parere o prevedere *best practices* che gli studi potranno essere invitati ad adottare.

\* \* \*

A disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento si porgono deferenti saluti.

**Il Segretario Generale**

**Dott. Roberto Falcone**

**Il Presidente**

**Prof. Giorgio Berloffia**

**Roma, 3 Novembre 2021**